

CAMB/2017/22 del 15 marzo 2017

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio idrico integrato: procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo – Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna -Bologna sul ricorso promosso contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1/9/2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7/9/2016 inerenti l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio e del conseguente provvedimento di esclusione. – Impugnazione e difesa in giudizio dell'Agenzia.**

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano
Tagliani

CAMB/2017/22

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2017** il giorno 15 del mese di marzo presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/f - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2017/0001616 del 14/03/2017

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A

Il Presidente Tagliani dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

OGGETTO: Servizio idrico integrato: procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo – Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna -Bologna sul ricorso promosso contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1/9/2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7/9/2016 inerenti l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio e del conseguente provvedimento di esclusione. - Impugnazione e difesa in giudizio dell'Agenzia.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati,

visto l'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016;

visto il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 aprile 2015 che, all'art. 6 comma 2 alinea seconda, prevede la possibilità di affidare su base fiduciaria incarichi per la rappresentanza processuale e l'attività di patrocinio legale dell'Ente;

acquisito agli atti di ufficio con protocollo PG.AT/2016/0006191 del 05/10/2016 il ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna- Bologna, notificato a questa Agenzia in data 5 ottobre 2016, promosso contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)

rilevato che il ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna - Bologna è stato promosso per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1/9/2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7/9/2016 inerenti l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio e del conseguente eventuale provvedimento di esclusione;

vista la delibera CAMB/2016/60 del 28 ottobre 2016 con cui l'Agenzia deliberava di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, nominando difensore degli interessi dell'ATERSIR, con ogni ampia facoltà di legge, il Prof. Avv. Giuseppe Piperata, Galleria Marconi, 1 40122 – Bologna, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo;

tenuto conto della sentenza sfavorevole del TAR Emilia Romagna - Bologna n. 163/2017, pervenuta via PEC in data 1.3.2017 ed ancora in via di ufficiale notificazione a questa Agenzia, sul merito della quale l'Agenzia ritiene opportuno sollevare apposite eccezioni in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato,

considerata l'opportunità di selezionare un professionista con studio in Roma che possa curare gli interessi dell'Agenzia in questa diversa sede giudiziaria, in collaborazione con il citato professor Piperata, procedendo alla redazione ed al deposito presso il Consiglio di Stato dell'impugnazione avverso la sentenza del TAR Emilia Romagna citata;

data l'estrema urgenza della selezione di un legale per procedere all'impugnazione di cui sopra stante la necessità di proseguire quanto più celermente con le successive fasi della procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo;

ritenuto che l'impugnazione della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna - Bologna costituisca la miglior tutela degli interessi dell'ATERSIR rispetto alla vertenza originariamente instaurata e, conseguentemente, di provvedere alla nomina come difensore degli interessi dell'ATERSIR nella controversia in oggetto con ogni ampia facoltà di legge il Prof. Avv. Aldo Sandulli, Via Fulcieri Paulucci Di Calboli, 9, presso lo studio del quale l'Agenzia si è domiciliata;

richiamate le proprie deliberazioni n. 5/2012 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia;

visto il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 15 del 15.03.2017;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di impugnare la Sentenza del TAR Emilia Romagna-Bologna n. 163/2017 innanzi al Consiglio di Stato e tal fine nominare, come difensore degli interessi dell'ATERSIR nella controversia in oggetto con ogni ampia facoltà di legge il Prof. Avv. Aldo Sandulli, Via Fulcieri Paulucci Di Calboli, 9 presso lo studio del quale l'Agenzia elegge domicilio, in collaborazione con il Prof. Piperata già nominato con Delibera CAMB/2016/60;
- di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione delle competenze spettanti al succitato legale;
- di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 22 del 15 marzo 2016

Oggetto: Servizio idrico integrato: procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo – Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna -Bologna sul ricorso promosso contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1/9/2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7/9/2016 inerenti l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio e del conseguente provvedimento di esclusione. – Impugnazione e difesa in giudizio dell'Agenzia.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 15 marzo 2017

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il responsabile ad interim dell'Area
Amministrazione e Supporto alla Regolazione
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 15 marzo 2017

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 28.03.2017